



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 30/01/2017 N° 41

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO 2017.

Nome	Pres.	Ass.	Nome	Pres.	Ass.
VALENTINI BRUNO	X		SABATINI LAURA	X	
RONCHI MARIO	X		D'ONOFRIO PASQUALE	X	
GUAZZI GIANNI		X	MAESTRINI LETIZIA	X	
PERSI CAROLINA	X		LORENZETTI SIMONE	X	
PETTI RITA	X		GIORDANO GIUSEPPE	X	
VIGNI SIMONE	X		PICCINI ALESSANDRO	X	
PORCELLOTTI GIANNI	X		BECCHI MARIA ISABELLA	X	
PERICCIOLI GIULIA	X		STADERINI PIETRO	X	
NESI FEDERICO	X		CORSI ANDREA	X	
BUFALINI STEFANIA	X		BIANCHINI MASSIMO		X
BRUTTINI MASSIMILIANO	X		FALORNI MARCO		X
DA FRASSINI IVANO	X		PINASSI MICHELE	X	
LEOLINI KATIA	X		AURIGI MAURO	X	
DI RENZONE LORENZO	X		CAMPANINI ERNESTO		X
ZACCHEI FABIO	X		DE RISI ENZO	X	
CAPPELLI PASQUALINO	X		MARZUCCHI MAURO	X	
TRAPASSI ALESSANDRO	X				

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Dott. Mario Ronchi
Dott.ssa Diodorina Valerino

N. 41/2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA - ANNO 2017.

- -

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

““”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che sulla specifica materia TASI la Legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015 n. 208 – è intervenuta apportando modificazione all'art. 1 vari commi della citata L. n. 147/2013;
- che ai fini del presente atto deliberativo, tra le modificazioni apportate, vanno annoverate le seguenti:
 - l'art 1 comma 14 lettera c): stabilisce: *”al comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 sono aggiunti i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione, fino all'azzeramento”;*
 - l'art. 1 comma 28 prevede che: *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*

Rilevato che a norma dell'art. 1 comma 26 della stessa Legge n. 208/2015, per l'anno 2016, venne sospesa l'efficacia, tra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015;

Visto altresì l'art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che, modificando il citato comma 26 dell'art. 1 della citata L. n. 208/2015, estende al 2017 il suindicato blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Rilevato altresì che ai sensi del medesimo comma 42 dell'art. 1 della suindicata Legge n. 232/2016 anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione di cui al comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 peraltro confermata per l'anno 2016;

Dato atto che per l'anno 2015 in sede di adozione delle aliquote IMU per l'anno 2015 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 19.5.2015) sono state confermate per detto anno le aliquote TASI relative all'anno 2014, approvate con propria deliberazione n. 147 in data 22.5.2014 e successivamente modificata con propria deliberazione n. 267 in data 4.9.2014;

Atteso che per l'anno 2014 e conseguentemente anche per l'annualità 2015, avvalendosi della facoltà della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, si era addivenuti al seguente quadro di sintesi:

	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0,6 per mille	11,2 per mille (10,6 + 0,6)
Abitazione principale con le relative pertinenze, classificate in A/1, A/8 e A/9	6 per mille	0,6 per mille	6,6 per mille (6+0,6)
Abitazione principale, con le relative pertinenze diversa da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9	0	2,7 per mille (2,5 +0,2)	2,7 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille	0	7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0	1 per mille	1 per mille

Premesso:

- che la citata legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 14, apportando modificazioni all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, ha escluso l'applicazione della TASI, sia a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che la stessa disposizione, apportando modificazioni all'art. 1 comma 669 della medesima legge n. 147/2013 ha disposto che *“ il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricolo e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 , comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22*

dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

- che la stessa norma al comma 13, ha stabilito che, con decorrenza dall'anno 2016 l'esenzione dall' IMU prevista alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993;
- che conseguentemente con decorrenza dal suddetto anno 2016 i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale di Siena, sono esenti dall' IMU;

Vista la propria deliberazione adottata in medesima seduta confermativa delle aliquote IMU 2017;

Atteso che alla luce della vigente normativa, per l'anno 2017, è possibile procedere come segue:

- Aliquota ordinaria **0,6 per mille** (e pertanto inferiore all'aliquota stabilita per legge per i fabbricati merce);
- Abitazione principale con le relative pertinenze, abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9: **0,6 per mille**;
- Fabbricati rurali strumentali: **1 per mille**;

Dato atto che pertanto si addivene al seguente quadro di sintesi delle aliquote applicabili per l'anno 2017:

	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0,6 per mille	11,2 per mille (10,6 + 0,6)
Abitazione principale con le relative pertinenze, classificate in A/1, A/8 e A/9	6 per mille	0,6 per mille	6,6 per mille (6+ maggiorazione 0,6)
Abitazione principale, con le relative pertinenze diversa da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9	=	=	=
Terreni agricoli	=	=	=
Fabbricati rurali strumentali	=	1 per mille	1 per mille

Dato che l'aliquota ordinaria TASI è a valere conseguentemente per le aree fabbricabili e fabbricati, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali in A/1, A/ 8 e A/9 e dai fabbricati rurali strumentali;

Atteso che sulla base del citato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, si rendono applicabili eventuali disposizioni agevolative introdotte in sede regolamentare nella annualità 2015;

Preso atto che nel 2014, confermato, come sopra riportato, nell'anno 2015, ai fini TASI venne disposta esclusione dall'applicazione di detto tributo per la fattispecie dei contratti di tipo concordato, ai sensi della L. n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti;

Dato atto che pertanto detta disposizione agevolativa trova applicazione anche per il presente anno;

Visto altresì il vigente regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22.5.2014 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo quelle approvate con deliberazione consiliare n. 103 del 28.4.2016;

Visto altresì l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni in materia di potestà generale regolamentare dei Comuni;

Visto l'art. 5 comma 11 del Decreto - Legge 30/12/2016 n. 244, che differisce al 31 Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" nella seduta del 26/01/2017 con parere favorevole a maggioranza;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Risorse;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto, data l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di dare atto, sulla base di quanto in premessa riportato, che per l'anno di imposta 2017, le aliquote TASI sono le seguenti:
 - Aliquota ordinaria: **0,6 per mille**;
 - Abitazione principale, con le relative pertinenze, classificata in A/1, A/8 e A/9: **0,6 per mille**;
 - Fabbricati rurali strumentali: **1 per mille**;

2. di dare atto che pertanto per l'anno 2017 si addivene al seguente quadro di sintesi:

	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0,6 per mille	11,2 per mille (10,6 + 0,6)
Abitazione principale con le relative pertinenze, classificate in A/1, A/8 e A/9	6 per mille	0,6 per mille	6,6 per mille (6+ maggiorazione 0,6)
Abitazione principale, con le relative pertinenze diversa da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9	=	=	=
Terreni agricoli	=	=	=
Fabbricati rurali strumentali	=	1 per mille	1 per mille

3. di dare atto che l'aliquota ordinaria TASI è a valere conseguentemente per le aree fabbricabili e fabbricati, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali in A/1, A/ 8 e A/9 e dai fabbricati rurali strumentali;
4. di dare atto che restano ferme le agevolazioni già concesse, fatte oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 22.5.2014. successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 267 del 4.9.2014, inerente le aliquote TASI anno 2014, confermate per l'anno 2015, come precisato in sede di aliquote IMU 2015, di cui alla deliberazione n 118 in data 19.5.2015;
5. di dare atto, conseguentemente, che anche per l'anno 2017 trova applicazione, l'esclusione dall'applicazione della TASI per la fattispecie dei contratti di tipo concordato, ai sensi della L. n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri già stabiliti, vale a dire:
- l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dal citato Accordo Territoriale, determina l'assoggettamento al tributo;
 - resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo il citato Accordo Territoriale, saranno fatti oggetto di recupero del tributo con sanzioni ed interessi;
 - da parte dei soggetti interessati dovrà essere presentata specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2017, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2017, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso

di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00;

6. di provvedere a trasmettere nelle forme di legge il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.””

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
- Cons. GIORDANO Giuseppe – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 28 (essendo uscito: Becchi)
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 10 (De Risi-Corsi-Giordano-Piccini-Aurigi-Pinassi-Sabatini-Trapassi-Staderini-Marzucchi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 18
Voti contrari	n. 10 (De Risi-Corsi-Giordano-Piccini-Aurigi-Pinassi-Sabatini-Trapassi-Staderini-Marzucchi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Fatto verbale e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO

IL PRESIDENTE

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/02/2017

Siena, li 06/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO

Per copia conforme all'originale in formato digitale

Siena, li 06/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO